

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I

(Mogadiscio, 1° luglio 1960

N. 1

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — ABBONAMENTI: Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — INSERZIONI: per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

UNITED NATIONS

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

JUL 15 1960

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOMALA

LIBRARY

PARTE SECONDA

DECRETI-LEGGE E DECRETI-LEGISLATIVI

DECRETO LEGGE 1° Luglio 1960, n. 1 rep.: *Ordinamento Giuridico dello Stato Somalo.* 36

DECRETO-LEGGE 1° Luglio 1960, n. 2 rep.: *Istituzione del Bollettino Ufficiale dello Stato Somalo.* 37

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO
MOGADISCIO

L. 57 (12-60)

UNITED NATIONS LIBRARY

Please do not Detach

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA SOMALA

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

In veste di Presidente Provvisorio della Repubblica

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 21 giugno 1960 ha approvato la Costituzione della Repubblica Somala;

VISTA la prima delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione;

VISTO il n. 1 della terza delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Somala nel seguente testo:

P R E A M B O L O

NEL NOME DI DIO CLEMENTE E MISERICORDIOSO

IL POPOLO SOMALO

CONSAPEVOLE del sacro diritto di autodeterminazione dei popoli, solennemente consacrato nella Carta delle Nazioni Unite;

FERMAMENTE deciso a consolidare e tutelare l'indipendenza della Nazione Somala, e il diritto di libertà delle sue genti, in una democrazia fondata sulla sovranità popolare e sulla eguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i cittadini;

DETERMINATO a collaborare con tutti i popoli per il consolidamento

della libertà, della giustizia e della pace nel mondo, ed in particolare con i popoli ai quali è legato da affinità storiche, religiose, culturali e politiche per la costruzione di un avvenire migliore;

NEL COSTITUIRSI in Repubblica Unitaria, Sovrana ed Indipendente, pone a fondamento dell'ordine giuridico e sociale della Nazione Somala la presente:

C O S T I T U Z I O N E

PARTE PRIMA

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

La Repubblica

1. La Somalia è uno Stato indipendente e pienamente sovrano. Essa è una Repubblica democratica rappresentativa unitaria. Il Popolo somalo è una unità indivisibile.

2. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme determinate dalla Costituzione e dalle Leggi. Nessuna parte del Popolo, nessun individuo può reclamare per se la sovranità o arrogarsene l'esercizio.

3. L'Islam è la religione dello Stato.

4. La bandiera nazionale è azzurra, di forma rettangolare e reca al centro una stella bianca a cinque punte uguali.

5. L'Emblema della Somalia è composto da uno scudo d'azzurro, alla stella di cinque punte d'argento, alla bordatura d'oro. Lo scudo, sormontato di una merlatura di cinque punte moresche d'oro, le due laterali smezzate, è sostenuto da due leopardi al naturale affrontati e contro-rampanti, poggiati su due lance incrociantesi sotto la punta dello scudo stesso, con due foglie di palma al naturale ed intrecciate da un nastro bianco..

Art. 2.

Il Popolo

1. Il Popolo è costituito da tutti i cittadini.

2. La legge stabilisce i modi di acquisto e di perdita della cittadinanza.

3. la negazione e la privazione della cittadinanza non possono essere determinate da motivi politici.

Art. 3.

Uguaglianza dei cittadini

Tutti i cittadini, senza distinzione di razza, di origine nazionale, di nascita, di lingua, di religione, di sesso, di condizione sociale ed economica o di opinione sono uguali nei diritti e nei doveri dinanzi alla legge.

Art. 4.

Territorio dello Stato

1. Il Territorio nazionale è sacro e inviolabile.

2. La sovranità territoriale comprende il territorio continentale, le isole, il mare territoriale, il sottosuolo, lo spazio aereo sovrastante e la piattaforma litorale.

3. Ogni variazione del territorio nazionale è autorizzata con legge approvata a maggioranza di quattro quinti dei membri dell'Assemblea Nazionale.

4. La legge determina le parti del territorio e i beni che appartengono allo Stato e agli Enti Pubblici, stabilendone il regime giuridico.

Art. 5.

Supremazia della legge

1. L'organizzazione dello Stato e i rapporti fra lo Stato e gli altri soggetti, pubblici e privati, sono regolati dal diritto.

2. Gli atti amministrativi contrari alle leggi e gli atti legislativi contrari alla Costituzione possono essere invalidati per iniziativa dei soggetti interessati, secondo le norme della Costituzione.

Art. 6.

La Repubblica nell'ordinamento internazionale

1. Le norme del diritto internazionale generalmente ammesse e i trattati internazionali regolarmente conclusi dalla Repubblica e pubblicati nelle forme stabilite per gli atti legislativi hanno forza di legge.

2. La Repubblica ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

3. Accetta, in condizioni di parità con gli altri Stati, le limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace tra le Nazioni.

4. La Repubblica somala promuove, con mezzi legali e pacifici, l'unione dei territori somali e favorisce la solidarietà fra i popoli del mondo e in particolare fra quelli africani e islamici.

Art 7.

Diritti dell'Uomo

La Repubblica somala adotterà, in quanto applicabile, il contenuto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo deliberata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

PARTE SECONDA

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI DEL CITTADINO

Art. 8.

Diritto di voto

1. Tutti i cittadini, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge hanno diritto di voto.
2. Il voto è personale, uguale, libero e segreto.

Art. 9.

Diritto di accesso alle pubbliche funzioni

Tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge hanno diritto di accedere in condizioni di uguaglianza alle pubbliche funzioni.

Art 10.

Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini hanno diritto di rivolgere petizioni scritte al Presidente della Repubblica, all'Assemblea Nazionale e al Governo.
2. Ogni petizione, che non sia manifestamente infondata, comporta obbligo di esame.

Art. 11.

Diritto di residenza

1. Tutti i cittadini hanno diritto di risiedere e circolare liberamente ovunque nel territorio nazionale e non possono essere sottoposti a deportazione.

2. Ogni cittadino ha diritto di uscire dal territorio nazionale e di farvi ritorno.

Art. 12.

Diritto di associazione politica

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi in partiti politici. senza preventiva autorizzazione, allo scopo di concorrere in modo pacifico e democratico, a determinare la politica nazionale.

2. Sono proibiti partiti e associazioni politiche segrete, o con organizzazione a carattere militare, o con denominazione tribale.

Art. 13.

Diritto di associazione sindacale

1. Tutti i cittadini hanno diritto di costituire associazioni sindacali o di aderirvi per la protezione dei propri interessi economici.

2. I sindacati organizzati secondo principii democratici hanno personalità giuridica in base alla legge.

3. I sindacati dotati di personalità giuridica possono stipulare contratti collettivi di lavoro obbligatori per i propri aderenti.

Art. 14.

Diritto alla iniziativa economica

1. Tutti i cittadini hanno diritto alla iniziativa economica nell'ambito della legge.

2. La legge può regolare lo sfruttamento delle risorse economiche del territorio nazionale.

Dovere di fedeltà alla Patria

Art. 15.

1. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli allo Stato.

2. La difesa della Patria è dovere del cittadino.

3. Il servizio militare è regolato dalla legge.

PARTE TERZA

DIRITTI E DOVERI FONDAMENTALI DELL'UOMO

TITOLO I.

* Diritti di Libertà

Art. 16.

Diritto alla vita e alla integrità personale

1. Tutti hanno diritto alla vita e alla integrità personale.
2. Non possono essere stabilite limitazioni arbitrarie a tali diritti.
3. La legge può stabilire la pena di morte solo per i più gravi delitti contro la vita umana o la personalità dello Stato.

Art. 17.

Libertà personale

1. Tutti hanno diritto alla libertà personale.
2. L'assoggettamento a qualsiasi forma di schiavitù o servaggio è punito penalmente.
3. Nessuno può essere sottoposto a detenzione o ad altra restrizione della libertà personale se non in caso di flagranza di reato o a seguito di provvedimento motivato degli organi giurisdizionali competenti, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
4. In casi di necessità urgente, indicati tassativamente dalla legge, gli organi amministrativi competenti possono adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati senza indugio agli organi giurisdizionali competenti e da questi convalidati entro i termini e nei modi stabiliti dalla legge, senza di che i provvedimenti s'intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
5. In ogni caso di detenzione o di altra restrizione della libertà personale, i motivi del provvedimento devono essere immediatamente contestati alla persona interessata.
6. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge ed a seguito di provvedimento motivato degli organi competenti.
7. Nessuno può essere sottoposto ad ispezione o a perquisizione personale se non nei casi e con le norme sancite nei precedenti commi 3, 4, 5 e negli altri casi e nei modi stabiliti dalla legge a fini giudiziari, sanitari o fiscali. In ogni caso devono essere salvaguardati il decoro e la dignità morale della persona.

Art. 18.

Garanzie nei casi di restrizione della libertà personale

Ogni violenza fisica o morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà è punita penalmente

Art. 19.

Estradizione ed asilo politico

1. L'estradizione può essere disposta soltanto nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e comunque previa convenzione internadionale.
2. Nessuno può essere sottoposto a estradizione per reati politici.
3. Lo straniero perseguitato nel suo paese per reati politici ha diritto di asilo nel territorio dello Stato nei casi e alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 20.

Limiti alle prestazioni personali e patrimoniali

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 21.

Libertà di domicilio

1. Tutti hanno diritto alla inviolabilità del domicilio.
2. Non possono essere eseguite ispezioni, nè perquisizioni, nè sequestri del domicilio o in qualsiasi altro luogo di disponibilità personale se non nei casi e con le norme sancite nei commi 3, 4, 5 dell'art. 17 e negli altri casi e nei modi stabiliti dalla legge a fini giudiziari.
3. Non possono essere eseguite ispezioni a fini sanitari o di incolumità pubblica o fiscali se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 22.

Libertà di corrispondenza

1. Tutti hanno diritto alla libertà e segretezza della corrispondenza epistolare e di ogni altro mezzo di comunicazione.

2. Nessun provvedimento limitativo può essere eseguito se non nei casi e con le norme sancite nei commi 3, 4, 5 dell'art. 17 e negli altri casi e nei modi stabiliti dalla legge a fini giudiziari.

Art. 23.

Uguaglianza di dignità sociale

Tutti sono uguali per dignità sociale.

Art. 24.

Proprietà

1. La proprietà è garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto e i limiti di esercizio allo scopo di assicurarne la funzione sociale.

2. La proprietà può essere espropriata soltanto per motivi di pubblica utilità, nei modi stabiliti dalla legge, contro equo e tempestivo indennizzo.

Art. 25.

Libertà di riunione

1. Tutti hanno diritto di riunirsi in modo e per scopi pacifici.

2. La legge può stabilire che delle riunioni pubbliche debba essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per motivi pubblici di igiene, incolumità, buon costume, ordine e sicurezza.

Art. 26.

Libertà di associazione

1. Tutti hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione.

2. Nessuno può essere costretto ad aderire ad associazione di qualsiasi specie o a permanervi.

3. Sono proibite associazioni segrete o con organizzazione a carattere militare.

Art. 27.

Diritto di sciopero

Il diritto di sciopero è riconosciuto, e si esercita entro i limiti stabiliti dalla legge. È vietato ogni atto discriminatorio o limitativo del diritto di libertà sindacale.

Art. 28.

Libertà di pensiero

1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero in qualsiasi forma, salvo le limitazioni che possono essere stabilite dalla legge al solo scopo di proteggere il buon costume e la sicurezza pubblica.

2. Le manifestazioni del pensiero non possono essere soggette ad autorizzazioni o censure preventive.

Art. 29.

Libertà di religione

Tutti hanno diritto alla libertà di coscienza ed a professare liberamente la propria religione, esercitarne il culto e impartirne l'insegnamento, salve le limitazioni che possono essere stabilite dalla legge al solo scopo di proteggere il buon costume, l'igiene e l'ordine pubblico.

Art. 30.

Statuto personale

1. Tutti hanno diritto al proprio statuto personale secondo le rispettive norme di legge o di costume.

2. Lo statuto personale dei musulmani è regolato secondo i principi generali della sciaria islamica.

TITOLO II

Diritti sociali

Art. 31.

Tutela della famiglia

1. Lo Stato tutela la famiglia fondata sul matrimonio come elemento basilare della società.

2. Il mantenimento, l'educazione e l'istruzione dei figli spettano ai genitori a norma di legge.

3. All'adempimento dei compiti indicati nel comma precedente viene provveduto a norma di legge in caso di morte dei genitori ed in ogni caso in cui essi non vi provvedano per incapacità o per qualsiasi altro motivo.

4. I figli maggiorenni hanno l'obbligo del mantenimento dei genitori che non possano provvedere a sé stessi.

5. Lo Stato tutela la maternità e l'infanzia, promovendo gli istituti necessari a tale scopo.

6. Lo Stato riconosce come proprio dovere la tutela dei figli di ignoti.

Art. 32.

Istituti di beneficenza

Lo Stato promuove e incoraggia la creazione di istituti di beneficenza per i minorati fisici e per l'infanzia abbandonata.

Art. 33.

Tutela della sanità pubblica

Lo Stato tutela la sanità pubblica e promuove l'assistenza sanitaria gratuita per gli indigenti.

Art. 34.

Salvaguardia della moralità pubblica

Lo Stato cura la salvaguardia della moralità pubblica nei modi stabiliti dalla legge

Art. 35.

Istruzione Pubblica

1. Lo Stato promuove l'istruzione come fondamentale interesse della collettività e provvede all'istituzione di scuole proprie, aperte a tutti.

2. L'istruzione primaria nelle scuole pubbliche è gratuita.

3. La libertà di insegnamento è garantita dalla legge.

4. Enti e privati hanno diritto di educazione, senza oneri per lo Stato, scuole e istituti di educazione in base alla legge.

5. Le scuole e gli istituti privati di educazione possono essere parificati alle scuole e istituti statali alle condizioni stabilite dalla legge.

6. L'insegnamento della religione islamica è obbligatorio nelle scuole primarie e secondarie statali e parificate per gli allievi di fede islamica. L'insegnamento del Sacro Corano nelle scuole primarie e secondarie governative per i musulmani è elemento fondamentale.

7. Le istituzioni di cultura superiore hanno ordinamenti autonomi nei limiti della legge.

Art. 36.

Tutela del lavoro

1. Lo Stato tutela il lavoro e lo promuove in tutte le sue forme ed applicazioni.

2. E' proibito il lavoro forzato od obbligatorio sotto ogni forma. La legge regola i casi in cui il lavoro può essere imposto per necessità militari o civili ovvero a seguito di condanna penale.

3. Tutti i lavoratori hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una remunerazione uguale per lavoro di uguale valore, e tale da assicurare condizioni di esistenza conformi alla dignità umana.

4. Tutti i lavoratori hanno diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non possono essere obbligati a rinunciarvi.

5. La legge stabilisce la durata massima della giornata lavorativa, l'età minima per i vari tipi di lavoro ed assicura al minore ed alla donna condizioni di lavoro adeguate al loro stato.

6. Lo Stato tutela l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Art. 37.

Assistenza e previdenza sociale

1. Lo Stato promuove con legge l'assistenza e la previdenza sociale.

2. Lo Stato garantisce ai suoi dipendenti civili e militari il diritto di pensione; garantisce loro, altresì, l'assistenza in caso di infortunio, malattia e inabilità al lavoro, in conformità alle leggi.

TITOLO III

Garanzie giurisdizionali

Art. 38.

Diritto di azione

Tutti hanno diritto di agire in giudizio, in condizione di piena uguaglianza, avanti al giudice preconstituito per legge.

Art. 39.

Tutela contro gli atti dell'amministrazione pubblica

Contro gli atti dell'amministrazione pubblica e ammessa in ogni

caso la tutela giurisdizionale nei modi e con gli effetti stabiliti dalla legge.

Art. 40.

Responsabilità civile dello Stato per fatti dei propri dipendenti

1. Chiunque sia stato danneggiato da azioni od omissioni compiute in violazione di diritti da funzionari o dipendenti dello Stato o di enti pubblici, nell'esercizio delle loro funzioni, ha diritto di ottenere il risarcimento dallo Stato o dagli enti pubblici interessati.

2. La responsabilità penale, civile e amministrativa dei funzionari e dipendenti per gli atti e omissioni indicate nel comma precedente è regolata dalla legge.

Art. 41.

Diritto di difesa

1. Il diritto di difesa è ammesso in ogni stato e grado del procedimento.

2. Lo Stato garantisce nelle condizioni e nei modi stabiliti dalla legge la concessione del gratuito patrocinio ai non abbienti.

Art. 42.

Irretroattività della legge penale

Nessuno può essere condannato per un fatto che, al momento in cui fu commesso, non era punibile come reato in base alle leggi allora vigenti, né con pene maggiori di quelle ivi previste.

Art. 43.

Responsabilità penale

1. La responsabilità penale è personale. Non è ammessa alcuna specie di pena collettiva..

2. L'imputato è presunto innocente fino alla condanna definitiva.

Art. 44.

Funzione sociale della pena

Le pene restrittive della libertà personale non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o tali da ostacolare la rieducazione morale del condannato.

Art. 45.

Esercizio della funzione punitiva

La vigilanza sulla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza spetta al giudice competente a norma di legge.

Art. 46.

Riparazione degli errori giudiziari

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

TITOLO IV

Doveri verso lo Stato

Art. 47.

Dovere di osservanza della Costituzione e delle leggi

Tutti hanno il dovere di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato.

Art. 48.

Dovere tributario

1. Tutti hanno il dovere di concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva.

2. La legge stabilisce il sistema tributario che deve essere informato a principii di giustizia sociale.

PARTE QUARTA

ORGANIZZAZIONI DELLO STATO

TITOLO I

Assemblea Nazionale

SEZIONE I

Ordinamento dell'Assemblea Nazionale

Art. 49.

Funzione legislativa

La funzione legislativa è esercitata dall'Assemblea Nazionale

Art. 50.

La dottrina dell'Islam nella legislazione

La dottrina dell'Islam è fonte principale delle leggi dello Stato.

Art. 51

Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è composta di Deputati eletti dal popolo a suffragio universale, libero, diretto e segreto e di deputati di diritto.

2. La legge stabilisce il numero dei Deputati, il sistema e le modalità per le elezioni

3. Sono eleggibili a Deputato tutti i cittadini che hanno diritto al voto e che nell'anno delle elezioni compiono almeno 25 anni di età. La legge stabilisce i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le funzioni di deputato.

4. È deputato di diritto, a vita, al di fuori del numero dei Deputati elettivi, chi è stato Presidente della Repubblica, salvo nel caso di condanna per i reati di cui al primo comma dell'art. 76.

Art. 52.

Durata ed elezioni

1. La durata di ogni legislatura è di 5 anni e decorre dalla proclamazione dei risultati elettorali. Ogni modifica a tale durata non ha effetto nel corso della legislatura in cui sia stata deliberata

2. Le elezioni della nuova Assemblea sono indette dal Presidente della Repubblica ed hanno luogo negli ultimi 30 giorni prima della fine della legislatura in corso.

3. La nuova Assemblea si riunisce di diritto per la prima volta entro il trentesimo giorno dalla proclamazione dei risultati elettorali.

Art. 53.

Scioglimento

1. L'Assemblea può essere sciolta prima della scadenza della sua durata dal Presidente della Repubblica sentito il parere del Presidente dell'Assemblea stessa, qualora essa non possa esercitare le sue funzioni ovvero le eserciti in modo tale da pregiudicare il normale svolgimento dell'attività legislativa.

2. Con il decreto con cui scioglie l'Assemblea, il Presidente indice le nuove elezioni, che devono avere luogo entro 60 giorni dallo scioglimento.

3. Lo scioglimento non può essere disposto nel primo anno di durata dell'Assemblea e nell'ultimo anno di durata del mandato del Presidente della Repubblica.

4. L'Assemblea cessante conserva in ogni caso i suoi poteri fino alla proclamazione dei risultati delle elezioni della nuova Assemblea.

Art. 54.

Sessioni

1. L'Assemblea si riunisce di diritto in due sessioni annuali, che hanno inizio rispettivamente nei mesi di aprile e di ottobre.

2. L'Assemblea può essere convocata in sessione straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Repubblica o del Governo o di un quarto dei Deputati.

Art. 55.

Funzionamento

1. Nella sua prima riunione l'Assemblea nazionale elegge fra i Deputati il Presidente, uno o più Vice Presidente e gli altri membri dell'Ufficio di Presidenza.

2. La polizia dell'Assemblea spetta all'Assemblea stessa ed è esercitata dal Presidente o da chi ne fa le veci a norma di regolamento.

3. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Solo in casi eccezionali, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta per iniziativa

del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Repubblica, o del Governo o di almeno 30 Deputati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono valide se non è presente la maggioranza assoluta dei Deputati, escludendo dal computo i Deputati corrispondenti ai seggi dichiarati vacanti.

5. Ogni deliberazione è adottata con voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo che la Costituzione e le leggi prescrivano una maggioranza speciale.

6. Una proposta respinta dall'Assemblea non può essere ripresentata se non dopo sei mesi dalla deliberazione.

Art. 56.

Intervento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato

1. I Ministri e i Sottosegretari hanno diritto di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni e di prendervi la parola. Possono anche assistere alle sedute ed essere ascoltati funzionari ed esperti che i Ministri abbiano appositamente incaricato.

2. I Ministri e i Sottosegretari hanno il dovere di essere presenti alle sedute se l'Assemblea lo richiede.

Art. 57.

Regolamento

Per quanto non previsto dalla Costituzione il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato da un regolamento da approvarsi dall'Assemblea stessa su proposta del suo Presidente o di almeno 5 Deputati.

Art. 58.

Del Deputato

1. Ogni Deputato rappresenta il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. Nell'assumere le proprie funzioni, i Deputati prestano singolarmente giuramento di fedeltà allo Stato, davanti all'Assemblea. La formula del giuramento è la seguente: Giuro nel nome di Dio di adempiere con fedeltà alle mie funzioni per il benessere del popolo, rispettando la Costituzione e le leggi.

3. I Deputati non possono essere perseguiti per i fatti citati, le opinioni espresse o i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

4. Senza l'autorizzazione dell'Assemblea i Deputati non possono essere sottoposti a procedimenti penali; non possono essere arrestati o comunque privati della libertà personale o sottoposti a perquisizione

personale o domiciliare, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura; non possono essere tratti in arresto o mantenuti in detenzione in esecuzione di una sentenza anche divenuta irrevocabile.

5. Quando non si tratti di procedimenti penali le azioni possono essere intentate nei confronti dei Deputati, senza l'autorizzazione dell'Assemblea, secondo la legge comune.

6. Al Deputato in carica spettano una indennità e una diaria per le sedute, fissate per legge.

Art. 59.

Giudizio sulla validità dei titoli di ammissione dei Deputati

1. Il giudizio sui ricorsi contro la validità dei titoli di ammissione dei deputati spetta alla Corte Suprema.

2. I ricorsi motivati possono essere presentati da qualsiasi cittadino purché abbia le qualità di elettore, entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni o dalla sopravvenienza della causa di incompatibilità o di ineleggibilità.

3. La Corte Suprema decide entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi.

4. In caso di cessazione di un Deputato dalle funzioni, il posto è dichiarato vacante dall'Assemblea ed è ricoperto secondo le norme stabilite dalla legge.

SEZIONE III

Formazione delle Leggi ed altre funzioni dell'Assemblea Nazionale

Art. 60.

Presentazione e discussione dei disegni di legge.

1. L'iniziativa della presentazione dei progetti di legge all'Assemblea Nazionale appartiene a ciascun Deputato, al Governo e a 10.000 elettori.

2. La legge regola l'iniziativa popolare che non può essere esercitata in materia tributaria.

3. Prima della discussione davanti all'Assemblea ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione parlamentare che espone all'Assemblea i risultati del proprio esame in una o più relazioni.

4. L'Assemblea discute a norma di regolamento e delibera sui progetti di legge articolo per articolo e per intero con votazione finale.

Art. 61.

Promulgazione e pubblicazione

1. Ogni legge approvata dall'Assemblea è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 60 giorni dall'approvazione.

2. Se l'Assemblea ne dichiara il carattere d'urgenza a maggioranza assoluta dei membri, la legge deve essere promulgata entro il termine da essa stabilito, che non può in alcun caso essere inferiore a cinque giorni.

3. Entro il termine per la promulgazione il Presidente della Repubblica può chiedere all'Assemblea, con messaggio motivato, che la legge venga sottoposta a nuova discussione e deliberazione.

4. Se l'Assemblea approva nuovamente la legge a maggioranza di due terzi il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgarla entro 30 giorni dalla data di approvazione.

5. Le leggi approvate dall'Assemblea e promulgate dal Capo dello Stato sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.

Art. 62

Delega Legislativa

1. L'Assemblea può delegare il Governo a emanare, su oggetti o materie definite ed entro un termine stabilito, norme aventi forza di legge. Nel conferire la delega l'Assemblea può stabilire principi o criteri direttivi.

2. Le norme delegate sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica su progetto approvato dal Consiglio dei Ministri.

Art. 63.

Decreti - Legge

1. In caso di necessità urgente il Governo può emanare norme provvisorie con forza di legge. Tali norme sono emanate con decreti del Presidente della Repubblica, su progetto approvato dal Consiglio dei Ministri e devono essere presentate entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all'Assemblea Nazionale per la conversione in legge.

2. L'Assemblea, se è riunita, decide sulla conversione entro 30 giorni dalla presentazione; se non è riunita decide entro 30 giorni dalla prima riunione successiva.

3. Nel caso in cui non siano convertite in legge le predette norme perdono la loro efficacia sin dall'inizio; ma l'Assemblea può disporre che

gli effetti cessino da una data diversa e può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme non convertite.

Art. 64.

Amnistia e indulto

1. Su legge di delegazione approvata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi dei Deputati possono essere concessi dal Presidente della Repubblica l'amnistia e l'indulto.

2. L'Amnistia e l'indulto non possono essere concessi per i reati commessi successivamente alla presentazione della proposta di legge per la delegazione.

Art. 65.

Tributi e spese

1. L'istituzione, la modificazione e l'abolizione di tributi sono effettuate solo per legge.

2. Le leggi che importano nuove o maggiori spese a carico dello Stato devono dichiarare i mezzi per farvi fronte.

3. Nel caso di spese pluriennali l'indicazione della copertura della spesa può essere limitata al bilancio in corso

Art. 66.

Bilanci

1. L'Assemblea approva ogni anno il bilancio preventivo che il Governo deve presentare almeno due mesi prima della fine dell'anno finanziario.

2. La legge di approvazione del bilancio non può stabilire nuovi oneri fiscali e nuove spese.

3. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi che non superino complessivamente tre mesi.

4. Nel primo semestre di ogni anno finanziario il Governo deve presentare all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente.

Art. 67.

Trattati Internazionali

L'Assemblea autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali politici, militari, commerciali o che importino modificazioni di legge ed oneri finanziari non previsti dal bilancio.

Art. 68.

Stato di guerra

L'Assemblea autorizza la dichiarazione dello stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Art. 69.

Sindacato ispettivo dell'Assemblea

1 Ogni Deputato ha diritto di porre al Governo interrogazioni o interpellanze e di proporre mozioni all'Assemblea. Il Governo è tenuto a rispondere entro 20 giorni

2. L'Assemblea può disporre inchieste, a mezzo di commissioni composte di deputati di tutti i gruppi parlamentari, allo scopo di accertare avvenimenti o situazioni di interesse pubblico. Con la deliberazione con cui dispone l'inchiesta l'Assemblea determina, entro i limiti della Costituzione, i poteri della Commissione, e può anche nominare esperti per collaborare con le Commissioni.

TITOLO II

Il Presidente della Repubblica

Art. 70.

Elezione

1. Il Presidente della Repubblica e il Capo dello Stato e lo rappresenta nella sua unità nazionale.

2. Il Presidente della Repubblica è eletto dall'Assemblea Nazionale, con votazione segreta, a maggioranza di due terzi dei suoi membri nel primo e nel secondo scrutinio. Negli scrutini successivi è sufficiente la maggioranza assoluta.

3. Il Presidente della Repubblica nell'assumere le proprie funzioni giura fedeltà allo Stato, davanti all'Assemblea Nazionale. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro nel nome di Dio di adempiere con fedeltà alle funzioni di Presidente della Repubblica e di difendere con tutte le mie forze la Costituzione, per il bene della Patria e della Nazione».

Art. 71.

Requisiti per l'eleggibilità

1. E' eleggibile Presidente della Repubblica ogni cittadino musul-

mano, figlio di padre e madre cittadini originari, che abbia diritto al voto ed abbia compiuto 45 anni di età. La rielezione consecutiva è ammessa soltanto per una volta.

2. Il Presidente della Repubblica non deve aver contratto nè contrarre durante la carica matrimoni con donne non cittadine originarie.

3. Il Presidente della Repubblica durante il periodo di carica non può esercitare altre funzioni pubbliche, tranne il diritto di voto, nè esercitare attività professionali, commerciali, industriali o finanziarie.

Art. 72

Durata della carica

1. La durata in carica del Presidente della Repubblica è di sei anni con decorrenza dalla data di prestazione del giuramento. Ogni modifica di tale durata non si applica al Presidente in carica.

2. L'elezione del nuovo Presidente della Repubblica è indetta dal Presidente dell'Assemblea Nazionale. Essa ha luogo negli ultimi 30 giorni prima della scadenza del mandato presidenziale.

3. Se l'Assemblea Nazionale è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione del Presidente ha luogo entro 30 giorni dalla prima riunione della nuova Assemblea. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 73.

Assegno e dotazione del Presidente della Repubblica

La legge stabilisce l'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica

Art. 74.

Impedimento, dimissioni o morte

1. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente della Repubblica, l'Assemblea Nazionale si riunisce per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, entro 30 giorni.

2. Nell'attesa delle elezioni di cui al precedente comma, nonché nei casi di sospensione di diritto del Presidente dalla carica a norma dell'articolo 76 e in ogni caso di impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate temporaneamente a tutti gli effetti dal Presidente dell'Assemblea Nazionale o in mancanza dal Vice Presidente più anziano.

3. In caso di dimissioni, il Presidente della Repubblica ne dà comunicazione scritta all'Assemblea.

Art. 75.

Attribuzioni

Il Presidente della Repubblica esercita le attribuzioni conferitegli dalla Costituzione e dalla legge nel campo legislativo, esecutivo e giudiziario. Ad esso spettano inoltre le attribuzioni seguenti:

- a) -- autorizza la presentazione all'Assemblea Nazionale dei disegni di legge di iniziativa del Governo;
- b) -- indirizza messaggi all'Assemblea Nazionale;
- c) -- concede grazia e commuta le pene;
- d) -- accredita e riceve gli agenti diplomatici;
- e) -- ratifica i trattati internazionali previa, ove occorra, autorizzazione dell'Assemblea Nazionale;
- f) -- ha il comando delle Forze Armate;
- g) -- dichiara lo stato di guerra, previa autorizzazione dell'Assemblea Nazionale, a norma dell'articolo 68;
- h) -- conferisce le onorificenze dello Stato.

Art. 76

Responsabilità

1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne per i delitti di alto tradimento e di attentato all'ordine costituzionale previsti dalla legge.

2. La responsabilità degli atti emanati dal Presidente è assunta dal Primo Ministro e dai Ministri competenti che vi appongono la loro firma.

3. Nei casi di alto tradimento e di attentato all'ordine costituzionale il Presidente della Repubblica è messo in stato di accusa, con deliberazione dell'Assemblea Nazionale, su iniziativa di almeno un quinto dei suoi membri, approvata con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei deputati, e giudicato dalla Corte Suprema costituita in Alta Corte di Giustizia.

4. Al di fuori della ipotesi del precedente comma, il Presidente della Repubblica non può essere sottoposto a giudizio penale per alcun reato se non nei casi in cui l'Assemblea ne dia l'autorizzazione, approvandola con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei Deputati.

5. L'approvazione del deferimento al giudizio per alto tradimento o attentato all'ordine costituzionale e l'autorizzazione a procedere per altri delitti importano la sospensione di diritto del Presidente dalla carica.

TITOLO III

Il Governo

SEZIONE I

Ordinamento del Governo

Art. 77.

Funzione esecutiva

La funzione esecutiva è esercitata dal Governo

Art. 78.

Il Governo

1. Il Governo è composto del Primo Ministro e dei Ministri.
2. La riunione collegiale del Primo Ministro e dei Ministri costituisce il Consiglio dei Ministri.
3. Il Primo Ministro è nominato e revocato dal Presidente della Repubblica.
4. I Ministri sono nominati e revocati dal Presidente della Repubblica su proposta del Primo Ministro.
5. Prima di assumere le loro funzioni, il Primo Ministro e i Ministri prestano giuramento di fedeltà allo Stato, davanti al Presidente della Repubblica. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro nel nome di Dio di adempiere con fedeltà alle mie funzioni per il benessere del popolo, rispettando la Costituzione e le leggi».

Art. 79.

Sottosegretari di Stato

1. I Ministri possono essere assistiti da Sottosegretari di Stato nominati e revocati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Primo Ministro, sentito il Consiglio dei Ministri.
2. I Sottosegretari coadiuvano i Ministri ed esercitano le funzioni loro delegate.
3. Prima di assumere le funzioni, i Sottosegretari prestano giuramento di fedeltà allo Stato, davanti al Primo Ministro. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro nel nome di Dio di adempiere con fedeltà alle mie funzioni per il benessere del popolo, rispettando la Costituzione e le leggi».

Art. 80.

Requisiti per la nomina a Ministri e Sottosegretari

1. Possono essere nominati Ministri e Sottosegretari i cittadini che abbiano i requisiti per essere eleggibili Deputati.

2. I Ministri e i Sottosegretari durante il periodo di incarico non possono esercitare altre funzioni pubbliche tranne il voto elettorale e le funzioni di Deputato all'Assemblea Nazionale, né esercitare attività professionali, commerciali, industriali e finanziarie. Non possono direttamente né indirettamente prendere in locazione beni di pertinenza dello Stato e di Enti Pubblici, tranne che si tratti di immobili ad uso di abitazione propria, né acquistarli. Non possono altresì pianare o locare beni propri allo Stato o ad Enti pubblici, né partecipare a titoli personali a imprese statali, o controllate dallo Stato.

Art. 81.

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri

1. Le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il numero e le attribuzioni dei Ministeri sono stabiliti con legge.

2. L'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e degli uffici dipendenti è stabilita con regolamenti emanati in forma di decreto dal Presidente della Repubblica.

Art. 82

Fiducia dell'Assemblea Nazionale

1. Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea Nazionale entro 30 giorni dalla sua formazione. Il Governo si presenta alla Assemblea e ne chiede la fiducia. Successivamente esso può chiedere la fiducia in qualsiasi momento.

2. L'Assemblea Nazionale manifesta la fiducia o la sfiducia per mezzo di una mozione motivata e approvata a maggioranza semplice con votazione palese.

3. La mozione di sfiducia può inoltre essere preposta in qualsiasi momento con la motivazione relativa, da almeno 10 deputati ed è discussa non prima di 5 giorni dalla sua presentazione. E' approvata a maggioranza assoluta con votazione palese.

4. La sfiducia nell'Assemblea importa le dimissioni collettive del Governo.

5. Il Governo dimissionario resta in carica per l'attività necessaria per la ordinaria amministrazione, sino alla nomina del nuovo Governo.

SEZIONE II

Attività del Governo e degli Organi dipendenti

Art. 83.

Attribuzioni e responsabilità del Primo Ministro e dei Ministri

1. Il Primo Ministro determina l'azione politica del Governo e ne è responsabile. Egli mantiene l'unità di indirizzo del Governo coordinando e promovendo l'attività dei Ministri.

2. I Ministri dirigono gli affari di competenza dei rispettivi Ministeri e ne sono responsabili individualmente.

3. Il Primo Ministro e i Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri.

Art. 84.

Responsabilità penale del Primo Ministro e dei Ministri

1. Il Primo Ministro e i Ministri sono responsabili dei reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Per tali reati il Primo Ministro e i Ministri sono messi in stato di accusa, con deliberazione dell'Assemblea Nazionale, su iniziativa di almeno un quinto dei suoi membri, approvata con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei deputati, e giudicati dalla Corte Suprema costituita in Alta Corte di Giustizia.

3. Al di fuori della ipotesi del precedente comma, il Primo Ministro e i Ministri non possono essere sottoposti a giudizio penale per alcun reato, se non nei casi in cui l'Assemblea ne dia autorizzazione, approvandola con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei deputati.

4. Il Primo Ministro e i Ministri deferiti all'Alta Corte di Giustizia sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni.

Art. 85.

Potere regolamentare

I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su progetto approvato dal Consiglio dei Ministri. Il potere di emanare regolamenti in particolari materie può essere attribuito dalla legge ad altri organi dello Stato e ad Enti Pubblici.

Art. 86.

Decentramento amministrativo

Le funzioni amministrative sono decentrate per quanto possibile agli organi locali dello Stato e a Enti Pubblici.

Art. 87.

Nomina di alti funzionari

Gli alti funzionari e i comandanti delle forze militari indicati dalla legge sono nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente, approvata dal Consiglio dei Ministri.

Art. 88.

Funzionari ed impiegati pubblici

1. I funzionari e gli impiegati pubblici debbono esercitare le loro funzioni in conformità alla legge, al solo scopo del bene pubblico.

2. I funzionari e gli impiegati pubblici non possono essere dirigenti di partiti politici.

3. La legge determina le categorie dei dipendenti pubblici che non possono appartenere a partiti politici e le altre attività incompatibili con le mansioni esercitate.

4. Il dipendente pubblico collocato in aspettativa per qualsiasi motivo, non può conseguire promozioni se non per anzianità.

5. Lo statuto degli impiegati pubblici è stabilito con legge.

6. L'accesso ai ruoli organici del pubblico impiegato avviene solo per concorso pubblico, salvo nei casi indicati dalla legge.

Art. 89.

Commissione del Pubblico Impiego

1. La legge istituisce una Commissione del Pubblico Impiego stabilendone la composizione e le attribuzioni.

2. La legge istitutiva della Commissione del Pubblico Impiego deve garantire l'indipendenza di funzioni a tale organo.

SEZIONE III

Organi Ausiliari

Art. 90.

Magistrato ai Conti

1. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo che importino oneri finanziari e il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato sono esercitati dal Magistrato ai Conti.

2. Il Magistrato ai Conti partecipa, nei modi stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria od anche in via straordinaria, ma in misura rilevante.

3. Riferisce sui risultati del riscontro all'Assemblea Nazionale.

4. La legge regola l'organizzazione di questo organo, assicurando ad esso l'indipendenza di funzioni ed agli organi ed enti controllati la garanzia del contraddittorio.

Art. 91.

Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro è composto nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.

E' organo di consulenza dell'Assemblea Nazionale e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

TITOLO IV

La Magistratura

Art. 92.

Funzione giudiziaria

La funzione giudiziaria è esercitata dalla magistratura.

Art. 93.

Indipendenza del potere giudiziario

Il potere giudiziario è indipendente dall'esecutivo e dal legislativo.

Art. 94.

Corte Suprema

1. La Corte Suprema è il più alto organo giudiziario della Repubblica. Ha giurisdizione su tutto il territorio dello Stato in materia civile, penale, amministrativa, contabile e in ogni altra materia stabilita dalla Costituzione e dalle leggi.

2. Le norme relative all'ordinamento della Corte Suprema e degli altri organi giurisdizionali, sono stabilite con legge.

Art. 95.

Unità della giurisdizione

1. Non possono essere istituiti organi giurisdizionali straordinari e speciali.

2. Possono soltanto essere istituite, presso gli organi giurisdizionali ordinari, sezioni specializzate in particolari materie, anche con la partecipazione di cittadini esperti estranei alla Magistratura.

3. Tribunali Militari possono essere istituiti solo in tempo di guerra.

4. Il popolo partecipa direttamente ai giudizi di assise, nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 96

Garanzie giudiziarie

1. Nell'esercizio della funzione giudiziaria, i Magistrati sono soggetti solo alla legge.

2. Le norme relative allo Stato giuridico ed alla nomina dei Magistrati sono stabilite con legge.

3. I Magistrati sono inamovibili salvo nei casi previsti dalla legge.

4. I Magistrati non possono esercitare uffici, servizi o attività incompatibili con le loro funzioni.

5. I provvedimenti amministrativi e disciplinari relativi ai Magistrati sono emanati, a norma di legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero di Grazia e Giustizia, sentito il Consiglio Superiore Giudiziario.

Art. 97

Procedura giudiziaria

1. I dibattimenti giudiziari sono pubblici; ma il giudice può disporre per motivi di buon costume, di igiene o di ordine pubblico, che il dibattimento si svolga a porte chiuse.

2. Nessuna decisione giurisdizionale può essere presa senza che tutte le parti abbiano avuto la possibilità di esporre le proprie deduzioni e difese

3. Tutte le decisioni giurisdizionali e tutti i provvedimenti relativi alla libertà personale devono essere motivati e sono soggetti ad impugnazione a norma di legge.

4. Gli organi giurisdizionali dispongono direttamente della forza pubblica per il compimento degli atti inerenti alle loro funzioni.

PARTE QUINTA

GARANZIE COSTITUZIONALI

TITOLO I

Sindacato sulla costituzionalità degli atti legislativi

Art. 98.

Costituzionalità delle leggi

1. Le leggi e gli atti aventi forza di legge debbono conformarsi alle norme della Costituzione e ai principi generali dell'Islam.

2. La questione di legittimità costituzionale, nella forma e nel merito, di una legge o di un atto avente forza di legge, può essere sollevata nel corso di un giudizio la cui decisione anche parziale dipenda dall'applicazione della norma legislativa contestata, mediante una istanza della parte interessata o del pubblico ministero o rilevata d'ufficio.

3. Se l'istanza della parte interessata o del pubblico ministero è presentata quando la causa è in corso davanti ad un giudice di primo o secondo grado, questi, ove non ritenga l'istanza manifestamente infondata, sospende il giudizio e rimette gli atti alla Corte Suprema per la decisione incidentale, alla quale ha l'obbligo di conformarsi.

4. Se l'istanza è presentata quando la causa è già in corso davanti la Corte Suprema, questa, ove non ritenga l'istanza manifestamente infondata, sospende il giudizio e provvede a norma dell'articolo 99.

5. Negli stessi modi procedono rispettivamente i giudici di primo e secondo grado, e la Corte Suprema, se rilevano d'ufficio una questione di legittimità costituzionale

Art. 99.

Corte costituzionale

1. La questione di legittimità costituzionale è decisa dalla Corte Suprema costituita in corte Costituzionale, con l'integrazione di due membri nominati per un triennio dal Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei Ministri e di due membri eletti per ugual periodo dall'Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta.

2. La legge stabilisce i requisiti dei membri aggiuntivi.

Art. 100.

Sentenza

La sentenza che dichiara l'incostituzionalità di una legge o di un atto avente forza di legge è comunicata d'ufficio al Presidente della Repubblica, al Presidente dell'Assemblea Nazionale e al Primo Ministro e pubblicata nelle forme stabilite per le leggi

TITOLO II

Giudizi penali relativi al Presidente della Repubblica

e ai Membri del Governo

Art. 101.

Deferimento a giudizio

1. L'atto di deferimento a giudizio del Presidente della Repubblica e dei membri del Governo, approvato dall'Assemblea Nazionale a norma rispettivamente dell'art. 76 e dell'art. 84 deve contenere l'indicazione dei fatti contestati e specificare le eventuali correte.

2. L'Assemblea Nazionale nomina, anche tra i suoi membri, uno o tre commissari di accusa con funzioni di pubblico ministero nel giudizio davanti alla Corte Suprema costituita in Alta Corte di Giustizia.

Art. 102.

Alta Corte di Giustizia

La Corte Suprema costituita in Alta Corte di Giustizia giudica con l'integrazione di sei membri aggiunti, estratti a sorte dal Presidente della Corte in udienza pubblica da apposito elenco di dodici cittadini

aventi i requisiti per l'eleggibilità a Deputato, ed eletti dall'Assemblea Nazionale fuori del proprio seno all'inizio di ogni legislatura.

Art. 103.

Funzionamento

1. La legge stabilisce le norme per il funzionamento della Corte Suprema relativamente ai giudizi di accusa e a quelli di legittimità costituzionale.

2. La Corte regola con proprie norme interne la procedura dei dibattiti.

TITOLO III

Revisione della Costituzione

Art. 104.

Revisione e integrazione

La revisione e l'integrazione di norme costituzionali è deliberata dall'Assemblea Nazionale, su proposta di almeno un quinto dei suoi componenti, del Governo o di 10.000 elettori, con due successive votazioni a intervallo non minore di tre mesi, e approvate a maggioranza assoluta dei deputati nella prima votazione e a maggioranza di due terzi nella seconda.

Art. 105.

Limiti alla revisione

La revisione stabilita nel precedente articolo non è ammessa per modificare la forma repubblicana e democratica dello Stato nè per limitare i diritti e le libertà fondamentali del cittadino e dell'uomo sanciti dalla Costituzione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

Esercizio provvisorio dei poteri

1. Fino alla nomina del Presidente provvisorio della Repubblica, che deve avere luogo entro e non oltre il 1° luglio 1960, i poteri e le attribuzioni affidate dalla presente Costituzione al Presidente della Repubblica saranno esercitate dal Presidente dell'Assemblea Legislativa in veste di Presidente provvisorio della Repubblica, ad eccezione del potere di cui al comma 1 dell'articolo 53

Egli promulcherà la presente Costituzione.

2. Immediatamente dopo la firma dell'atto di unificazione dei due territori somali (la Somalia ed il Somaliland), la nuova Assemblea Nazionale eleggerà, nei modi stabiliti al comma 2 dell'articolo 70, un Presidente provvisorio della Repubblica che resterà in carica sino all'elezione di quello definitivo o di altro Presidente provvisorio nel caso previsto dal n. 1 della disposizione IV.

II

Presidente provvisorio

Il Presidente provvisorio eserciterà tutte le attribuzioni demandate dalla Costituzione al Presidente della Repubblica, ad eccezione del potere di cui all'articolo 53, e indirà, con proprio decreto, il referendum di cui agli articoli seguenti.

III

Entrata in vigore della Costituzione e Referendum

1. La presente Costituzione entrerà provvisoriamente in vigore il 1° luglio 1960, e dovrà entro un anno da tale data, essere sottoposta a referendum popolare, al quale saranno chiamati a partecipare tutti gli elettori.

2. Ogni elettore avrà diritto di esprimere la sua approvazione o non approvazione della Costituzione in modo libero, diretto e segreto ed in conformità alla legge speciale sul referendum, che dovrà essere emanata.

3. La convalida circa la regolarità delle operazioni del referendum spetterà alla Corte Suprema, che dovrà pronunciarsi in merito non prima di 10 e non dopo 30 giorni dalla chiusura delle votazioni, decidendo, altresì, in via definitiva, su ogni reclamo o ricorso eventualmente presentate.

All'atto della convalida la stessa Corte proclamerà i risultati del referendum.

4. In caso di non convalida, le operazioni del referendum dovranno essere ripetute entro tre mesi dalla data del provvedimento della Corte.

IV

Esito del Referendum

1. Qualora il referendum risultasse contrario all'adozione della presente Costituzione, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte della Corte Suprema, l'Assemblea Nazionale procederà all'elezione di un nuovo Presidente provvisorio della Repubblica, dichiarando decaduto il precedente; e l'Assemblea Costituente, provvederà per l'adozione di una nuova Costituzione, da sottoporre pure a referendum entro 6 mesi dalla nomina del nuovo Presidente provvisorio.

La presente Costituzione rimarrà provvisoriamente in vigore sino alla adozione da parte dell'Assemblea Costituente della nuova Costituzione.

2. Nel caso che il referendum risultasse favorevole, la presente Costituzione assumerà carattere definitivo ed entro 15 giorni la Assemblea Nazionale eleggerà il Presidente della Repubblica ai termini della Costituzione stessa.

V

Norma finale

1. Il testo della Costituzione resterà affisso, fino alla proclamazione dei risultati del Referendum, all'albo dei Municipi e dei Commissariati distrettuali della Repubblica, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

2. La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata quale legge fondamentale della Repubblica da tutti gli Organi dello Stato e da tutti i soggetti sottoposti alla sua sovranità.

Munita del sigillo dello Stato, la Costituzione sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica della Somalia.

Data a Mogadiscio, li 1° luglio 1960.

Il Primo Ministro
Abdullahi Issa Mohamud
Il Ministro per la Costituzione
Mohamed Sceğ Gabiou
Il Ministro di Grazia e Giustizia
Sceğ Mohamud Mohamed Farah

Il Presidente dell'Assemblea Legislativa
Aden Abdulla Osman

PARTE SECONDA

DECRETI - LEGGE E DECRETI - LEGISLATIVI

REPUBBLICA SOMALA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO-LEGGE N. 1 del 1° luglio 1960.

OGGETTO: Ordinamento Giuridico dello Stato Somalo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di provvedere, in seguito alla proclamazione dell'Indipendenza ed alla promulgazione della Costituzione ad un primo assetto giuridico dello Stato Somalo al fine di consentire un ordinato inizio del nuovo Ordinamento Giuridico nel Territorio.

SU PROPOSTA del Primo Ministro;
SENTITO il Consiglio dei Ministri;
IN VIRTU' dei poteri conferitigli dalla Costituzione;

DECRETA:

Art. 1

Le norme giuridiche vigenti alla data del 30 giugno 1960 in Somalia saranno applicate nel territorio della Repubblica della Somalia, sino a quando non verranno esplicitamente abrogate, sospese o modificate.

Art. 2

Sino a quando non sarà altrimenti disposto, è operante l'organizzazione politica, amministrativa, giudiziaria e militare del Governo della Somalia esistente al 30 giugno 1960.

Art. 3

La composizione e le cariche dei vari uffici e servizi, in funzione per il Governo della Somalia al 30 giugno 1960, sono operanti per lo Stato Somalo sino a quando non sarà provveduto con nuove nomine o con diversa organizzazione.

Art. 4

La gestione politica, giuridica ed amministrativa della Repubblica della Somalia, a tutti gli effetti, ha inizio dal 1° luglio 1960.

Art. 5

Il presente decreto entra in vigore alla data del 1° luglio 1960 e sarà

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Repubblica della Somalia
Mogadiscio, li 1° luglio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Aden Abdulla Osman

IL PRIMO MINISTRO
Abdullahi Issa Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n.1 - foglio n. 2.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.
Mogadiscio, li 1° luglio 1960.

REPUBBLICA SOMALA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO-LEGGE N. 2 del 1° luglio 1960.

OGGETTO: Istituzione del Bollettino Ufficiale dello Stato Somalo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RITENUTO necessario ed urgente, con la proclamazione della Repubblica Somala, di dover provvedere alla istituzione del Bollettino Ufficiale dello Stato Somalo e di stabilire le modalità di pubblicazione.

SU PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

IN VIRTU' dei poteri conferitigli dall'art. 63 della Costituzione:

DECRETA:

Art. 1.

E' istituito il Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala per la pubblicazione mensile delle leggi, dei decreti e degli altri provvedimenti dello Stato Somalo;

Art. 2.

I provvedimenti pubblicati nel Bollettino Ufficiale entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo non sia altrimenti disposto.

Art. 3.

La direzione e la redazione del Bollettino Ufficiale sono presso il Ministero di Grazia e Giustizia, cui è affidata la custodia degli originali dei provvedimenti pubblicati.

Art. 4.

Il prezzo di vendita del Bollettino Ufficiale viene fissato in So. 5 per

ogni numero o supplemento; per i numeri arretrati So. 10 ciascuno.

L'abbonamento al Bollettino, compresi i supplementi, è di So. 100 annui e per l'estero So. 150.

Il costo delle inserzioni nel Bollettino Ufficiale è di So. 2 per ogni riga o spazio di riga

Le inserzioni dovranno essere richieste al Ministero di Grazia e Giustizia, previo versamento in Tesoria, in Conto Entrate « Varie ed Eventuali », dell'importo delle inserzioni stesse..

Art. 5.

Il presente decreto-legge entra in vigore alla data del 1° luglio 1960.
Mogadiscio, li 1° luglio 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Aden Abdulla Osman

IL PRIMO MINISTRO
Abdu!lahi Issa Mohamud

VISTO e Registrato - Reg. n. 1 - foglio n. 1.
Mogadiscio, li 1° luglio 1960.
Il Magistrato ai Conti: SPADARO.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.